

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

Procedura per le Operazioni con Soggetti Collegati

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Société Générale Securities Services S.p.A.
in data 21 aprile 2016**

INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. CONTENUTO	5
4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI	7
5. IDENTIFICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	8
6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO	10
7. ESENZIONI E DEROGHE	11
8. CONSIGLIERE INDIPENDENTE	12
9. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	12
9.1. Fase pre-deliberativa.....	12
9.2. Fase deliberativa	13
10. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	13
10.1. Fase pre-deliberativa.....	13
10.2. Fase deliberativa	14
11. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	15
12. LE DELIBERE-QUADRO.....	15
13. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB.....	15
14. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE ED ESECUZIONE.....	16
15. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL'ITER DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI.....	16
16. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI.....	19
17. CONTROLLI	19
18. DISPOSIZIONI FINALI	20

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Société Générale Securities Services S.p.A. (la “**Banca**” o “**SGSS**”) in conformità alle normative di seguito elencate:

- (i) articolo 53 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (“**TUB**”), commi 4 e 4 *quater*;
- (ii) le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, emanate dalla Banca d’Italia con Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti (le “**Nuove Disposizioni di Vigilanza**”), in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione della deliberazione CICR del 28 luglio 2008;
- (iii) deliberazione del CICR del 28 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio ed altri conflitti d’interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi;
- (iv) disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (le “**Disposizioni di Vigilanza**”);
- (v) il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (la “**CRR**”);
- (vi) articolo 136 TUB – obbligazioni degli esponenti bancari e le relative disposizioni applicative di cui alle istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia con Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (le “**Istruzioni di Vigilanza**”), Tit. II, Cap. III (obbligazioni degli esponenti);
- (vii) articolo 2391 (Interessi degli amministratori) c.c..

Le suddette fonti normative mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca potrebbero compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, possibile esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

La Procedura disciplina l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Banca con Soggetti Collegati (come di seguito definiti), individuando regole interne idonee ad assicurare il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati, la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

La Procedura è stata predisposta assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca, del Consigliere Indipendente (come di seguito definito) e delle principali funzioni interne interessate. In particolare, come prescritto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, il Consigliere Indipendente ed il Collegio Sindacale hanno rilasciato al Consiglio di Amministrazione un parere analitico, motivato e vincolante sulla complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi della disciplina.

L’U.O. Compliance della Banca, con il supporto dell’U.O. Legal & Corporate Affairs, monitora, nel continuo, la conformità della Procedura alle Nuove Disposizioni di Vigilanza nonché l’affidabilità e l’idoneità nel tempo della Procedura stessa a conseguire gli obiettivi prescritti dalla disciplina.

La presente Procedura è sottoposta a revisione periodica.

La presente Procedura e le sue successive modifiche formano oggetto di pubblicazione su Internet, nel sito dell’Impresa madre relativo alla Business Line di appartenenza della Banca.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole della presente Procedura, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

“Soggetti Collegati”: l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

“Parte Correlata”: i soggetti di seguito indicati:

1. gli esponenti aziendali della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca medesima. La definizione comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia esecutivi che non esecutivi, i componenti del Collegio Sindacale, inclusi quelli supplenti, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato e Direttore Generale;
2. il “partecipante”, vale a dire il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene il controllo della Banca, anche congiuntamente con altri, o è in grado di esercitare un’influenza notevole sulla Banca;
3. il soggetto, diverso dal “partecipante”, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio di diritti o di poteri;
4. una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un’influenza notevole.

“Parte Correlata Non Finanziaria”: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definito dalla disciplina in ambito di partecipazioni detenibili dalle banche (Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Disposizioni di Vigilanza). Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% delle attività complessive. La definizione comprende altresì il partecipante e una delle Parti Correlate, indicate ai punti 3 e 4 della relativa definizione, allorché sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina in ambito di partecipazioni detenibili.

“Soggetti Connessi”: i soggetti di seguito indicati:

1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata, tra quelle indicate ai precedenti punti 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.

“Soggetto art. 136 TUB”: uno tra i soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB.

“Stretti Familiari”: si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo.

“Influenza Notevole”: si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica dell’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando è esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Attività di Rischio”: si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. Parte Seconda, Capitolo 10, Disposizioni di vigilanza, nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali – Circolare n. 155/1991, Sezione 5). Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prevedono una serie di limiti, rapportati al Capitale ammissibile, all’assunzione di Attività di Rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati.

“Capitale ammissibile”: si intende l’aggregato definito dall’art. 4, par. 1, punto (71) della CRR.

“Consigliere Indipendente”: l’amministratore non esecutivo che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero non abbia interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 136 TUB o dell’art. 2391 del codice civile, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17 dello statuto sociale.

“Consiglio di Amministrazione” o **“Consiglio”** o ancora **“CdA”**: il Consiglio di Amministrazione di SGSS.

“Collegio Sindacale”: il Collegio Sindacale di SGSS.

“Assemblea”: l’Assemblea dei Soci di SGSS.

“Amministratore Delegato e Direttore Generale”: l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca.

“Funzione proponente”: una delle funzioni della Banca indicate nell’Allegato 1.

“Operazioni con Soggetti Collegati” o **“Operazioni”**: si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati definite come tali ai sensi dell’articolo 5 della Procedura.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi dell’articolo 5.2(A) della Procedura.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza individuate come tali ai sensi dell’articolo 5(B) della Procedura.

“Operazioni Ordinarie”: si intendono le Operazioni individuate come tali ai sensi dell’articolo 7 della Procedura.

“Operazioni di Importo Esiguo”: si intendono le Operazioni individuate come tali ai sensi dell’articolo 7 della Procedura.

“Statuto”: lo Statuto di tempo in tempo vigente della Banca.

3. CONTENUTO

La Procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: identificazione dei Soggetti Collegati (come definiti all’articolo 2 della Procedura);

Fase 2: identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati (come identificate all’articolo 5 della Procedura);

Fase 3: processo di delibera per le Operazioni con Soggetti Collegati (secondo quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12);

Fase 4: informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati fornita agli organi societari.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei ruoli e delle responsabilità nel processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati:

- l'U.O. Compliance (Funzione referente Soggetti Collegati) procede all'identificazione dei Soggetti Collegati raccogliendo, attraverso le U.O. Legal & Corporate Affairs, Finance e Global Risk Management, le informazioni ai fini dell'alimentazione di apposito archivio informatico dei Soggetti Collegati della Banca ("**Archivio S.C.**"); mantiene traccia delle Operazioni poste in essere dalla Banca anche al fine di garantire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa;
- l'U.O. Legal & Corporate Affairs (Funzione supporto Soggetti Collegati) riceve tutta l'informativa predisposta dalle funzioni aziendali competenti per singola Operazione e la invia al Consigliere Indipendente e supporta la Funzione Proponente assieme alle U.O. Compliance e Global Risk Management, al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione (previste al successivo articolo 7 della Procedura), fornisce, con frequenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale una informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca;
- l'U.O. Global Risk Management valuta i rischi – inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati, controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta applicazione della presente Procedura, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se necessario propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- le Funzioni Proponenti propongono l'Operazione con Soggetti Collegati, verificando la controparte di una transazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C., contattando l'U.O. Compliance e, in caso di Operazione con Soggetti Collegati, provvedono alla predisposizione della documentazione necessaria per la fase pre-deliberativa (prevista ai successivi articoli 9 e 10 della Procedura);
- l'Amministratore Delegato e Direttore Generale supporta la Funzione Proponente, il Consigliere Indipendente e l'intero Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione (previste al successivo articolo 7 della Procedura), verifica il controvalore dell'Operazione, fornisce informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie e di Importo Esiguo concluse, nonché informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro (previste al successivo articolo 12);
- il Consigliere Indipendente viene informato tempestivamente delle Operazioni con Soggetti Collegati e fornisce un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; in ipotesi di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consigliere Indipendente partecipa alla fase delle trattative e dell'istruttoria. Il Consigliere Indipendente svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi nei confronti di Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- il Consiglio di Amministrazione approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; ha la competenza esclusiva a deliberare in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, secondo le modalità definite dalla presente Procedura, fatta salva la competenza dell'Assemblea ai sensi di legge o di Statuto. Il Consiglio di Amministrazione fornisce: (i) al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche; (ii) all'Assemblea una completa informativa annuale sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

compiute per le quali il Consigliere Indipendente abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni;

- il Collegio Sindacale fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nel caso di superamento dei limiti quantitativi delle Attività di Rischio, fornisce, assieme al Consigliere Indipendente, parere motivato e vincolante al Consiglio di Amministrazione, quando quest'ultimo approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; sostituisce il Consigliere Indipendente quando quest'ultimo è controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione; fornisce parere preventivo sull'ammontare massimo di spese fissato dal Consiglio di Amministrazione per la consulenza di esperti indipendenti esterni a supporto del Consigliere Indipendente; fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo o condizionato all'esecuzione dell'Operazione del Consigliere Indipendente.

In maggiore dettaglio rispetto ai precedenti paragrafi, vengono di seguito descritte le fasi procedurali previste per la gestione delle Operazioni in capo alla Funzione Proponente della Banca la quale, con il supporto delle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance, e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale:

- a) verifica con riferimento a ciascuna Operazione in esame la sussistenza di un Soggetto Collegato tramite l'Archivio S.C.;
- b) determina, se possibile, il controvalore di ciascuna Operazione in esame, con il supporto dell'U.O. Compliance;
- c) valuta se il controvalore di ciascuna Operazione comporta il superamento dei limiti delle Attività di Rischio fissati per i Soggetti Collegati di cui al successivo articolo 6; qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle Attività di Rischio, questa non può essere conclusa;
- d) verifica se ciascuna Operazione in esame rientri in uno dei casi di esenzione, in particolare:
 - verifica se l'Operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata quale Operazione Ordinaria;
 - verifica se il controvalore dell'Operazione qualifichi quest'ultima quale Operazione di Importo Esiguo;
 - verifica se ciascuna Operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una delibera-quadro;
- e) qualora l'Operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee e sufficientemente determinate o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, la Funzione Proponente della Banca:
 - predisporre ed inviare all'Amministratore Delegato e Direttore Generale specifica documentazione utile alla valutazione dell'Operazione;
 - attendere le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare l'Operazione per dare successivamente corso alla stessa.

4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

L'identificazione anagrafica dei Soggetti Collegati e l'aggiornamento degli stessi sono assicurati tramite la tenuta dell'Archivio S.C., gestito dall'U.O. Compliance, in cui sono censiti e ordinati i Soggetti Collegati, sulla base della documentazione a disposizione della Banca.

Ai fini della tenuta dell'Archivio S.C. ed al fine di individuare i Soggetti Collegati, l'U.O. Compliance provvede a raccogliere per mezzo delle U.O. Legal & Corporate Affairs, Finance e Global Risk Management, da tutte le Parti Correlate anche con riferimento ai Soggetti Connessi, le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione dell'Archivio S.C.. A tal fine deve essere ottenuta una dichiarazione in tema di Parti Correlate e Soggetti Connessi in cui la Parte Correlata segnala tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati.

Fermo quanto sopra indicato, l'Archivio S.C. è aggiornato con le informazioni ricevute dell'U.O. Compliance con cadenza almeno annuale, o con periodicità inferiore in caso di variazioni rilevanti, a seguito delle evidenze fornite:

- dall'U.O. Legal & Corporate Affairs, che sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso, individua quelle Parti Correlate definite al precedente articolo 2 della Procedura;
- dall'U.O. Finance e/o dall'U.O. Global Risk Management che sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso individua i Soggetti Connessi.

Ai fini di tutto quanto precede, è fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali, come definiti tra le Parti Correlate al precedente articolo 2, di comunicare all'U.O. Legal & Corporate Affairs, che a sua volta provvederà ad informare l'U.O. Compliance per l'alimentazione dell'Archivio S.C., con cadenza annuale le informazioni necessarie al fine di consentire la puntuale individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi.

È dovere di ogni Parte Correlata comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute, di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati ai sensi della presente Procedura.

5. IDENTIFICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Sono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni compiute dalla Banca con i Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione se poste in essere con Soggetti Collegati.

La tabella seguente riassume l'operatività svolta alla data corrente da parte della Banca.

Categoria ¹	Attività della Banca
Core Services *	Custody (Global Custody e Local Custody) Depositary Bank Fund Administration Local Transfer Agent/Paying Agent
Ancillary Services *	Foreign Exchange
Finanziamento ed Impiego	Operazioni connesse all'erogazione di credito alla clientela (elasticità di cassa) o operazioni infragruppo di impiego della liquidità
Operazioni strumentali all'attività bancaria	Operazioni di acquisto di beni e servizi: outsourcing, consulenze, marketing
Operazioni non Ordinarie	Operazioni per definizione non ordinarie (acquisto vendita di attivi materiali e immateriali, acquisto vendita di rami di azienda, ecc.)

Le Operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

¹ Per quanto riguarda le attività ricomprese nell'ambito delle categorie Core Services e Ancillary Services rilevano ai fini della presente Procedura l'attivazione e la variazione delle condizioni economiche applicate alle operazioni/servizi prestati alla clientela.

(A) **Operazioni di Maggiore Rilevanza** le quali consistono in un'Operazione con Soggetto Collegato il cui controvalore, in rapporto al Capitale ammissibile, risulti superiore alla soglia del 5%. La soglia del 5% è calcolata sulla base del seguente indice:

(a) **Indice di rilevanza del controvalore:** individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il Capitale ammissibile tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia del 5% è calcolata sulla base del seguente indice:

(b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un'unica Operazione, è considerata ai fini del calcolo della predetta soglia del 5% il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato. Il superamento di tale soglia può essere anche determinato cumulando insieme un insieme di Operazioni non ordinarie (ovviamente con lo stesso soggetto o con il suo gruppo economico) della stessa specie nell'arco di un anno;

(B) **Operazioni di Minore Rilevanza** le quali consistono in Operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di Maggiore Rilevanza e da quelle di Importo Esiguo, vale a dire quindi quelle superiori ad Euro 250.000 fino al 5% del Capitale ammissibile.

Nel caso in cui la Funzione Proponente l'Operazione rilevi dei dubbi riguardanti le corrette modalità di classificazione dell'Operazione stessa e le conseguenti modalità di delibera, in conformità a quanto

previsto ai successivi articoli 9 e 10 della presente Procedura, richiederà il supporto delle U.O. Compliance e Legal & Corporate Affairs al fine di gestire correttamente la specifica Operazione in conformità alla presente Procedura.

6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti quantitativi stabiliti dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Essi si applicano all'ammontare complessivo delle Attività di Rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa Connessi. In tal modo, il conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (Parti Correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le Attività di Rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (Soggetti Connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al Capitale ammissibile individuale della Banca, in quanto non appartenente ad un gruppo, secondo la seguente tabella in cui sono illustrati i limiti prudenziali alle esposizioni che non devono superare determinate percentuali del Capitale ammissibile avuto riguardo a ciascuna tipologia di Soggetto Collegato.

LIMITI	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Altri soggetti
	5%	Parti correlate non finanziarie		
5%		7,5%	15%	
Parti correlate non finanziarie				
7,5%		10%	20%	

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitti di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza.

Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Consigliere Indipendente e del Collegio Sindacale che si avvalgono del supporto dell'U.O Global Risk Management, approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate, a cura dell'U.O. Finance, alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione fornisce informazioni su:

- (i) l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la Parte Correlata e i relativi soggetti connessi;
- (ii) l'ammontare nominale e ponderato delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

7. ESENZIONI E DEROGHE

Sono escluse dalla nozione di Operazione con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione di questa Procedura le seguenti Operazioni:

- (i) le Operazioni di Importo Esiguo che sono da intendersi le Operazioni di controvalore non superiore a Euro 250.000;
- (ii) le Operazioni Ordinarie che sono da intendersi le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca, effettuate a condizioni *standard* o di mercato.

Nel definire le Operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. Tenuto conto del settore di attività in cui opera la Banca, si considerano Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nel caso in cui:

- siano applicate condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Soggetti non Collegati per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- si basino su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; e/o
- siano praticate a soggetti con cui la Banca è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; e/o
- rispettino *policy* interne in tema di *pricing* dei servizi.

Sulla base dell'operatività svolta dalla Banca, in linea generale e fatta salva le necessità di valutare, caso per caso, possono essere considerate Operazioni Ordinarie l'attivazione o la modifica delle condizioni previste per operazioni/servizi ricompresi nei seguenti ambiti:

- Core Services: Custody, Depositary Bank, Fund Administration, Local Transfer Agent/Paying Agent;
- Ancillary Services: Foreign Exchange;
- Finanziamento clienti.

Per le casistiche, sopra indicate, la verifica se una Operazione possa essere considerata come "*ordinaria e conclusa a condizioni di mercato*" deve essere effettuata dalle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3 della presente Procedura.

La delibera di approvazione di ciascuna Operazione Ordinaria deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione. A tal fine, la Banca tiene conto della riconducibilità dell'Operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica. Inoltre, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale deve fornire informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie concluse e del caso, il Consigliere Indipendente, ricevute le informazioni trimestrali sulle Operazioni Ordinarie concluse, può fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale ed al Collegio Sindacale ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive;

- (iii) le singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro, adottata in conformità al successivo articolo 12 della presente Procedura;

- (iv) le Operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Banca;
- (v) le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, purché conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.

8. CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Lo statuto della Banca prevede la nomina di un amministratore indipendente, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 14 dello statuto medesimo. Poiché attualmente il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 5 amministratori, di cui uno indipendente, il medesimo, quindi, viene investito dei compiti che le Nuove Disposizioni di Vigilanza attribuiscono, in materia, al comitato di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui il Consigliere Indipendente sia controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione, questi limitatamente a tale Operazione è sostituito dal Collegio Sindacale.

9. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

9.1. Fase pre-deliberativa

In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza, la Funzione Proponente l'Operazione e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, una volta verificatosi nell'Archivio S.C. che trattasi di Soggetto Collegato², inoltra, per il tramite dell'U.O Legal & Corporate Affairs, al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

- (i) la natura della correlazione;
- (ii) le modalità esecutive dell'Operazione;
- (iii) il tipo di Operazione;
- (iv) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;
- (v) il procedimento valutativo seguito;
- (vi) la convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;
- (vii) gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;
- (viii) le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;
- (ix) l'impatto dell'Operazione sul capitale ammissibile.

La Funzione Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo, al Consigliere Indipendente per le valutazioni da porre in essere.

Il Consigliere Indipendente rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, il Consigliere Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulla materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

Il Consigliere Indipendente deve trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, con congruo anticipo e comunque almeno

² Qualsiasi entità appartenente al Gruppo Société Générale deve essere sempre considerata come Soggetto Collegato.

tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

9.2. Fase deliberativa

Il Consiglio di Amministrazione riceve dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sulle Operazioni, corredata dal parere preventivo e motivato, non vincolante, del Consigliere Indipendente, e delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Nel caso in cui il Consigliere Indipendente (ovvero il Collegio Sindacale, qualora nell'Operazione il Consigliere Indipendente risulti Soggetto Collegato alla Banca) abbia espresso un parere contrario o condizionato all'esecuzione dell'Operazione, tale Operazione viene singolarmente comunicata al Collegio Sindacale non appena deliberata.

10. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

10.1. Fase pre-deliberativa

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, la Funzione Proponente l'Operazione e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, una volta verificatosi nell'Archivio S.C. che trattasi di Soggetto Collegato, inoltra, per il tramite dell'U.O Legal & Corporate Affairs, al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

- (i) la natura della correlazione;
- (ii) le modalità esecutive dell'Operazione;
- (iii) il tipo di Operazione;
- (iv) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;
- (v) il procedimento valutativo seguito;
- (vi) la convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;
- (vii) gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;
- (viii) le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;
- (ix) l'impatto dell'Operazione sul Capitale ammissibile.

La Funzione Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo, al Consigliere Indipendente per le valutazioni da porre in essere.

Il Consigliere Indipendente rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, il Consigliere Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di

riconosciuta professionalità e competenza sulla materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

Il Consigliere Indipendente deve essere coinvolto nella fase della trattativa e dell'istruttoria, con facoltà del medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

Il Consigliere Indipendente, al termine dei lavori, predispone il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni che sarà poi portato al Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Indipendente deve trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.2. Fase deliberativa

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione riceve dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sull'Operazione, corredata dal parere preventivo e motivato del Consigliere Indipendente, in conformità al precedente sub-paragrafo 10.1.6, e delibera sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in via esclusiva, salvo che l'Operazione sia oggetto della competenza assembleare ai sensi dello statuto o di legge, in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente, il Consiglio di Amministrazione richiede al Collegio Sindacale un parere preventivo sull'Operazione. Al Collegio Sindacale dovrà in tal caso essere garantito un termine non inferiore a cinque giorni per le valutazioni del caso e la formulazione del parere sull'Operazione. A tali fini, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale trasmetterà l'informativa prevista ai precedenti paragrafi, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi formulato anche dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà ugualmente deliberare favorevolmente sull'Operazione stessa. In tal caso la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per le quali essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni fornite dal Consigliere Indipendente e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Assemblea almeno annualmente una completa informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali il Consigliere Indipendente o il Collegio Sindacale abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni.

11. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le regole procedurali, rispettivamente previste, agli articoli 9 e 10 si applicano, *mutatis mutandis*, anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

In caso di parere negativo espresso dal Consigliere Indipendente alla proposta di deliberazione, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza non è necessario il parere del Collegio Sindacale (salvo il caso in cui, nell'Operazione, il Consigliere Indipendente risulti Soggetto Collegato alla Banca), previsto al precedente articolo e l'Assemblea potrà comunque deliberare eventualmente in senso favorevole, nonostante il parere contrario del Consigliere Indipendente.

12. LE DELIBERE-QUADRO

Categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere-quadro approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) illustrate ai precedenti articoli 9 e 10.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Minore Rilevanza / Operazioni di Maggiore Rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro sono soggette all'esenzione di cui al precedente paragrafo 7 (iii).

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni cui fanno riferimento. In particolare, esse riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Banca.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e a tale Operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

13. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB

Nei casi in cui sia posta in essere un'Operazione con una Parte Correlata che rientra anche nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari") la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 TUB medesimo e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'Operazione per la Società, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.


14. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE ED ESECUZIONE

Qualora un'Operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto.

Al fine di cui al precedente paragrafo 13, ogni attività posta in essere dalla Banca deve essere preventivamente sottoposta al preventivo esame del Consigliere Indipendente e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL'ITER DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Per maggior chiarezza espositiva, nel seguito è riportato uno schema che riepiloga l'iter di gestione delle Operazioni a seconda della tipologia di controparte e dell'entità delle Operazioni medesime.



Nota: Se la Parte Correlata è anche soggetto 136 TUB, la delibera del CdA deve essere all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei ruoli e delle responsabilità, assegnate ai diversi organi e funzioni, nel processo di gestione delle Operazioni.

In caso di dubbi, si applicano le disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

Ruoli e responsabilità, assegnate ai diversi organi e funzioni, nel processo di gestione delle Operazioni

Funzione Proponente

- verifica la controparte di un'Operazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C.;
- predisporre l'adeguata informativa e un'idonea relazione sui diversi profili dell'Operazione necessaria per la fase deliberativa;
- inoltra l'adeguata informativa e la relazione alle U.O. Compliance, Legal & Corporate Affairs e Global Risk Management per loro revisione;
- trasmette l'informativa e la relazione riviste dalle competenti funzioni all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e, previa approvazione dello stesso, viene definitivamente trasmessa, per il tramite dell'U.O. Legal & Corporate Affairs al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente;
- determina, se possibile, con il supporto dell'U.O. Finance il controvalore di ciascuna Operazione in esame;
- verifica, con il supporto delle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance, se ciascuna Operazione in esame rientri in uno dei casi di esenzione;
- qualora l'Operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee e sufficientemente determinate o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, attende le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione una volta deliberata l' Operazione per dare successivamente corso alla stessa.

U.O. Compliance

- gestisce l'Archivio S.C.;
- raccoglie, per mezzo delle U.O. Legal & Corporate Affairs, Finance e Global Risk Management, da tutte le Parti Correlate, anche con riferimento ai Soggetti Connessi, le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione dell'Archivio S.C.;
- mantiene traccia delle Operazioni poste in essere dalla Banca anche al fine di supportare l'U.O. Legale & Corporate Affairs nella predisposizione dell'informativa in materia al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente ed al Collegio Sindacale;
- verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa;
- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura;
- monitora il rischio di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

U.O. Legal & Corporate Affairs

- riceve dalla Funzione Proponente e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale l'informativa predisposta per ogni singola Operazione da inviare al Consigliere Indipendente e al CdA;
- supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura;
- fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C.;
- fornisce, con frequenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale una informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca.

U.O. Finance

- fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C.
- segnala le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati alla Banca d'Italia **con cadenza trimestrale**, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- supporta la Funzione Proponente nella determinazione del controvalore dell'Operazione.

U.O. Global Risk Management

- valuta con il supporto delle U.O. Compliance e Legal & Corporate Affairs i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitti di interesse);
- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C.;
- segnala **tempestivamente** eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- effettua un controllo di coerenza delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati da segnalare alla Banca d'Italia **con cadenza trimestrale**, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- riferisce **semestralmente** agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse;
- valuta i rischi connessi al superamento dei limiti alle Attività di Rischio e riferisce al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, alla Funzione di Internal Audit e al Collegio Sindacale eventuali superamenti dei limiti;
- valuta se il controvalore di ciascuna Operazione comporti il superamento dei limiti dell'Attività di Rischio fissati per i Soggetti Collegati;
- supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura.

Funzione di Internal Audit

- verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta applicazione della presente Procedura;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse;
- se necessario, propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio di tali rischi.

Consiglio di Amministrazione

- ha la competenza esclusiva a deliberare in materia di Operazioni con Soggetti Collegati;
- fissa l'ammontare massimo della spesa per la consulenza di esperti indipendenti esterni;
- richiede al Collegio Sindacale un parere preventivo sull'Operazione in caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente (Operazioni di Maggiore Rilevanza);
- fornisce all'Assemblea una completa informativa annuale sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali il Consigliere Indipendente abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni;
- fornisce al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche;
- in caso di superamento dei limiti delle Attività di Rischio predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro;
- approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- modifica e/o integra la presente Procedura.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

- supporta, in caso di necessità, la Funzione Proponente per la verifica la controparte di un'Operazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C.;
- se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- supporta la Funzione Proponente, il Consigliere Indipendente e l'intero Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione;
- verifica il controvalore dell'Operazione;
- trasmette al CdA l'adeguata informativa, la relazione nel caso di parere negativo o condizionato a

<ul style="list-style-type: none"> rilievi del Consigliere Indipendente (Operazioni di Maggiore Rilevanza); informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie, o di Importo Esiguo, una volta concluse; informa trimestralmente il CdA sull'attuazione delle delibere-quadro.
Consigliere Indipendente
<ul style="list-style-type: none"> viene informato tempestivamente delle Operazioni con Soggetti Collegati (adeguata informativa e relazione); rappresenta le eventuali carenze sulla relazione della Funzione Proponente al CdA; redige parere preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; trasmette con congruo anticipo il proprio parere preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; partecipa alle trattative (Operazioni di Maggiore Rilevanza).
Collegio Sindacale
<ul style="list-style-type: none"> fornisce parere al Consiglio di Amministrazione nel caso di superamento di limiti quantitativi prescritti per le Attività di Rischio ; fornisce, assieme al Consigliere Indipendente, parere motivato e vincolante al Consiglio di Amministrazione, quando quest'ultimo approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; sostituisce il Consigliere Indipendente quando quest'ultimo è controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione; fornisce parere quando il CdA fissa l'ammontare massimo di spese per la consulenza di esperti indipendenti esterni; fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo sull'Operazione in caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente; fornisce parere vincolante per le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura.
Assemblea
<ul style="list-style-type: none"> ha la competenza a deliberare su Operazioni se previsto ai sensi di legge o di Statuto.

16. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI

Al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, l'U.O. Legal & Corporate Affairs fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale un'informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca.

17. CONTROLLI

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

Ai fini di cui al precedente paragrafo:

- la Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta applicazione della presente Procedura, segnala tempestivamente eventuali anomalie al

Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se necessario propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- l'U.O. Compliance verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
- l'U.O. Global Risk Management verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- il Consigliere Indipendente svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto della presente Procedura, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale alla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente.

////////////////////////////////////

Allegato 1

Funzioni proponenti

- Responsabile Dipartimento Sales & RM;
- Responsabile Dipartimento Business Support;
- Responsabile U.O. Liquidity Management.